ONORARI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE

Art. 18

Misura degli onorari per il procuratore-avvocato

Quando il procuratore esercita nella causa anche le funzioni di avvocato gli sono dovuti, oltre gli onorari di avvocato, gli onorari ed i diritti di cui alla tabella B tranne quelli di cui ai numeri 1, 9, 15 e 19.

Versione in vigore dal 23 luglio 1942, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Estremi	Legge 13 giugno 1942, n. 794
Titolo	II — Onorari e diritti di procuratore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/onorari-di-avvocato-e-di-procuratore-per-prestazioni-giudiziali-in/art-18-misura-degli-onorari-per-il-procuratore-avvocato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it